

ALLEGATO A

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA’

La Regione Lazio in applicazione alla legge regionale n. 8 del 20 giugno 2016 (di seguito L.R. 8/2016), concernente “*Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale*”, adotta il presente Avviso pubblico (di seguito Avviso) per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio (di seguito Rete).

L’accreditamento alla Rete costituisce presupposto ai fini dell’eventuale concessione delle forme di sostegno indicate all’articolo 3 della L.R. 8/2016, che avverrà sulla base dei criteri e delle modalità di partecipazione, assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca che saranno definiti con il regolamento di cui all’articolo 5 della stessa legge.

La Rete è costituita senza termine di durata ed è soggetta ad aggiornamento annuale per i nuovi accreditamenti.

La Rete è finalizzata a promuovere e sostenere interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche, insistenti sul territorio della Regione.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO E SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Il presente Avviso si rivolge a soggetti pubblici o privati proprietari di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche, insistenti sul territorio della Regione.

Ai fini dell’accreditamento il bene deve quindi possedere i seguenti requisiti:

1. deve essere una dimora, villa, complesso architettonico e paesaggistico, parco o giardino. Sono dunque inammissibili le domande relative a singole porzioni dei suddetti immobili, salvo non si tratti di porzione che, rispetto al complesso immobiliare cui appartiene, sia oggetto di autonoma valutazione e dichiarazione di rilevante interesse pubblico o di interesse culturale e sia inoltre suscettibile di autonoma fruizione pubblica;
2. deve essere oggetto di una valida ed efficace dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o di una valida ed efficace dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004;
3. nel caso di beni immobili di cui all’articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, il bene deve essere stato oggetto di verifica positiva effettuata dai competenti organi del Mibac ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 12. Qualora la verifica sia ancora in corso al momento della presentazione della domanda, la stessa potrà essere oggetto, ove ricorrano gli altri requisiti previsti nel presente Avviso, di ammissione con riserva. In tal caso gli effetti dell’ammissione decorreranno dall’esito del procedimento di verifica, ove concluso positivamente;

4. nel caso di bene oggetto della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13, o di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 42/2004, devono attualmente sussistere i valori espressi nella dichiarazione d'interesse culturale, da valutare sulla base dello stato di conservazione del bene e dei suoi elementi decorativi;
5. nel caso di bene oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare la sussistenza dei valori indicati all'art. 1 della citata L.R. 8/2016, lo stesso deve presentare caratteristiche di rilevante valore storico o storico-artistico debitamente documentate dalla bibliografia scientifica;
6. devono risultare attualmente rispettati i vincoli apposti al bene per effetto della dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 12 o 13 del D.Lgs. 42/2004, e/o della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004.
7. non essere oggetto, neppure per singole porzioni o in relazione alle proprie pertinenze, di provvedimenti che abbiano dichiarato la sussistenza di violazioni delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale o di violazione di altri vincoli sussistenti sull'immobile diversi da quelli indicati al punto 6, salvo la violazione sia stata sanata in modo formalmente accertato dall'autorità competente o il provvedimento non produca comunque più effetti per annullamento o altri motivi. L'eventuale pendenza di procedimenti ancora in corso volti all'adozione dei provvedimenti indicati al precedente periodo, comporta che la domanda potrà essere oggetto, ove ricorrano gli altri requisiti previsti nel presente Avviso, di ammissione con riserva. In tal caso gli effetti dell'ammissione decorreranno dall'esito del procedimento in corso, ove concluso con accertamento dell'insussistenza delle sopraindicate violazioni;
8. il proprietario che presenta la domanda non deve risultare destinatario di provvedimenti, di natura giudiziaria o amministrativa, che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche.

La domanda di accreditamento può essere presentata unicamente e personalmente dall'attuale proprietario del bene, anche nel caso di beni affidati in gestione a terzi. Nel caso di beni con più proprietari il requisito di cui al punto 8 deve sussistere in capo a tutti i comproprietari e la domanda può essere presentata e sottoscritta da parte soltanto di uno o più dei proprietari purché muniti di apposita delega degli altri comproprietari. Nel suddetto caso di delega la domanda deve essere accompagnata dall'atto che ha conferito la delega e dal documento di identità del delegante.

ARTICOLO 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La prima domanda di accreditamento, conforme all'**Allegato A1** del presente Avviso, sottoscritta dal proprietario del bene (o da tutti i proprietari nel caso di proprietà di più soggetti e salvo l'ipotesi di delega prevista dall'articolo 2), dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati previsti, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Avviso pubblico, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo **cultura@regione.lazio.legalmail.it**.

Per i beni già accreditati nella Rete alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente Avviso Pubblico, in considerazione delle modifiche apportate ai requisiti indicati all'articolo 2 rispetto a quelli in precedenza richiesti ai fini dell'ammissione alla Rete, la Direzione Cultura e Politiche

Giovanili (di seguito Direzione competente) provvederà a richiedere ai soggetti interessati apposita documentazione integrativa finalizzata ad attestare la sussistenza dei nuovi requisiti indicati ai punti 7 e 8 del citato articolo, assegnando a tale scopo apposito termine di giorni 60. Decorso detto termine senza che sia stata presentata la documentazione richiesta, ovvero qualora da documentazione prodotta non dimostri la sussistenza dei suddetti requisiti, il bene sarà escluso dalla Rete.

La Rete è soggetta ad aggiornamento annuale. Le domande presentate ai fini degli aggiornamenti annuali della Rete devono essere presentate esclusivamente nel periodo tra il 1 maggio e 30 giugno di ogni anno e possono riguardare unicamente beni che non siano già presenti nella Rete. Le domande presentate in occasione degli aggiornamenti annuali devono essere presentate con le stesse modalità già indicate nel primo periodo del presente articolo.

La mail di posta elettronica certificata contenente la domanda deve riportare il seguente oggetto: “Domanda di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio”.

La domanda contiene un apposito campo destinato alla indicazione, da parte del proponente, di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), eventualmente anche diverso da quello utilizzato ai fini della trasmissione della domanda, che verrà utilizzato dalla Direzione competente, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento di accreditamento, incluse le eventuali richieste di integrazione/regolarizzazione documentale.

La domanda (allegato A1) per la sua validità, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta, scansionata e accompagnata dalla scansione del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Nel caso di beni di proprietà di più soggetti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, salva l'ipotesi di delega prevista dall'articolo 2, e accompagnata dalla scansione dei documenti di identità di tutti i proprietari.

La scheda tecnica (allegato A2) allegata alla domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'istante e da un tecnico professionista (geometra, architetto, ingegnere, dottore agronomo o forestale, regolarmente iscritti nei rispettivi albi).

Non è necessaria la scansione e trasmissione del documento di identità del soggetto sottoscrittore nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005¹, purché sussistano le condizioni ivi indicate.

La domanda (Allegato A1) e la scheda tecnico-informativa (Allegato A2) devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

1. scansione del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda (salvo ricorrano le citate ipotesi di cui alle lettere a), b) e c bis) del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, le quali esonerano dall'allegare la fotocopia del documento di identità);
2. documentazione fotografica del bene, immobile e/o complesso dalla quale risultino le caratteristiche di maggiore importanza dal punto di vista storico, architettonico ed ambientale;
3. planimetrie dell'edificio/spazio;

¹ Ai sensi del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

4. provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, o di verifica dell'interesse culturale, e/o di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
5. documentazione bibliografica scientifica, di maggior rilievo, relativa alle caratteristiche di rilevante valore storico o storico-artistico del bene (nel caso di bene dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D.Lgs. 42/2004);
6. eventuale delega conferita da uno o più dei comproprietari al soggetto che sottoscrive la domanda, nel caso previsto dall'articolo 2 (in tal caso allegare anche copia del documento di identità in corso di validità del delegante).

ARTICOLO 4 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE TECNICA

Le domande saranno ritenute immediatamente inammissibili in caso di:

1. mancato invio entro i termini previsti dall'articolo 3 (60 giorni a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R., e, per i rinnovi annuali della Rete, periodo tra il 1 maggio – 30 giugno di ogni anno);
2. trasmissione con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 3 (posta elettronica certificata indirizzata a: cultura@regione.lazio.legalmail.it);
3. insussistenza dei requisiti indicati dall'articolo 2 o presentazione da parte di soggetto non proprietario del bene.
4. mancanza degli allegati A1 o A2;

Al di fuori delle ipotesi di inammissibilità in precedenza espressamente descritte, ove risulti necessario ai fini dell'istruttoria la Direzione competente provvederà a chiedere all'interessato chiarimenti o regolarizzazioni o integrazioni documentali, concedendo apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni.

La richiesta di regolarizzazione o integrazione è trasmessa dalla Direzione competente esclusivamente all'indirizzo P.E.C. indicato nella domanda da parte dell'interessato. Il mancato riscontro nei termini assegnati comporterà l'inammissibilità della domanda.

L'istruttoria delle domande pervenute sarà svolta dalla Direzione competente, tramite l'Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale e comprenderà anche la valutazione tecnica dell'effettiva sussistenza, sulla base dei dati e documenti forniti dall'istante, dei requisiti di cui all'articolo 2.

Ove ritenuto opportuno la Direzione competente potrà disporre verifiche in loco sul bene per il quale si richiede l'accreditamento, concordando l'accesso con il proprietario. L'ingiustificato impedimento a tali verifiche potrà comportare l'inammissibilità della domanda.

Al termine dell'istruttoria la Direzione competente provvederà ad adottare, con apposita determinazione:

- l'elenco dei soggetti accreditati nella Rete;
- l'elenco dei soggetti accreditati con riserva;
- l'elenco delle domande inammissibili, con indicazione del relativo motivo di inammissibilità.

La determinazione sarà pubblicata, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Con le medesime modalità la Direzione competente procederà per i successivi aggiornamenti annuali della Rete.

L'inammissibilità non impedisce la riproposizione di nuova domanda negli anni successivi, sussistendone i presupposti.

ARTICOLO 5 –ESCLUSIONE DALLA RETE E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

La Direzione competente provvederà a disporre l'esclusione dalla Rete, previo contraddittorio con l'interessato, nelle seguenti ipotesi:

1. richiesta del proprietario del bene (o di almeno uno dei comproprietari);
2. constatata assenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accREDITAMENTO;
3. perdita dei requisiti di accREDITAMENTO di cui all'articolo 2 (il cambiamento della proprietà del bene comporta il solo aggiornamento dell'accREDITAMENTO da parte della Direzione competente, previa comunicazione dell'interessato);
4. gravi o reiterate irregolarità nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 8/2016;

Qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati in fase di accREDITAMENTO dovrà essere comunicata alla Direzione competente entro 30 giorni pena l'applicazione di sanzioni che possono comportare, nei casi più gravi, l'esclusione dalla rete.

Durante la vigenza dell'accREDITAMENTO la Direzione competente potrà disporre verifiche in loco finalizzate ad appurare lo stato del bene, concordando l'accesso con il proprietario. L'ingiustificato impedimento a tali verifiche potrà comportare l'esclusione dalla Rete.

Dall'esclusione dalla Rete deriva l'impossibilità di accedere alle forme di sostegno indicate all'articolo 3 della L.R. 8/2016 e, nei casi più gravi, la decadenza e la revoca delle agevolazioni già concesse.

ARTICOLO 6 – INFORMAZIONE E PRIVACY

I soggetti interessati possono prendere visione del presente Avviso pubblico, nonché dei documenti allegati, sul sito della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale Regionale e rivolgersi per ulteriori informazioni o chiarimenti alla Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, contattando il responsabile del procedimento Alessandro Liberati inviando apposita mail al seguente indirizzo: alessandro.liberati@regione.lazio.it.

Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), e del D.lgs. 196/03, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in conformità a quanto indicato nell'informativa contenuta nell'Allegato A3.